

Indice (cliccabile)

- [Premessa](#)
- [CPIA](#)
- [Terziarizzazione](#)
- [Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo](#)
 - [DSGA](#)
 - [Assistenti Tecnici](#)
 - [Assistenti Amministrativi](#)
 - [Collaboratori Scolastici](#)
- [Organico Convitti ed educandati](#)
- [Il giudizio della FLC CGIL](#)
- [Informazione alle RSU](#)
- [Norme di riferimento](#)

Premessa

Per l'anno scolastico 2019/2020 la consistenza complessiva delle dotazioni organiche a livello nazionale è di **203.434** posti.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche resta sostanzialmente inalterata a livello nazionale rispetto all'anno precedente, con un lieve incremento di 36 posti dovuti alla compensazione tra 113 posti di personale ex co.co.co. (per 226 unità) trasformati a tempo pieno (legge di stabilità 2019) e 77 posti in meno di DSGA dovuti al dimensionamento.

Il Miur, a fronte di un calo di 70.000 alunni a livello nazionale, ha tenuto conto nel calcolo della proposta di decreto al Mef, del numero di alunni con disabilità (come previsto dall'art. 3 del DLgs. n. 66/2017), per cui la decurtazione (pari a 437 Assistenti amministrativi e 1.124 Collaboratori scolastici), che ci sarebbe stata sulla base della diminuzione del numero degli alunni, viene riassorbita. Di conseguenza, si prevede il mantenimento delle attuali dotazioni organiche.

Il numero di accantonamenti per il profilo di Collaboratore scolastico (Tabella E) risultava essere di 11.552 unità, di cui 45 posti ulteriormente accantonati per gli LSU Palermo. A partire dal 1° gennaio 2020, dovranno essere disaccantonati 11.507 posti, congelati sull'organico di diritto, per la stabilizzazione del personale ex LSU, il cui passaggio sarà regolato dai decreti applicativi del Ministero, ancora da emanare.

Il numero delle Istituzioni scolastiche autonome nell'a.s. 2019/2020 è di 8.288. Il numero totale dei CPIA è 129.

PROFILO	TOTALE	DECREMENTO
Assistente Amministrativo	46.932	110
Assistente Tecnico	16.178	3
Collaboratore Scolastico	131.143	0
DSGA	7.859	-77
Altri profili	1.322	0
Totale	203.434	36

Le tabelle allegate allo [schema di Decreto Interministeriale](#) (A, B, B1, C, C1, D, E, F) - e la [nota 26350 del 3 giugno 2019](#) che trasmette lo schema di decreto - definiscono la ripartizione per regione e per profilo delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2019/2020. Le tabelle tengono conto di possibili variazioni da regione a regione, soprattutto in relazione all'incremento o decremento sugli alunni.

La successiva ripartizione provinciale viene effettuata da ciascuna Direzione scolastica regionale, e dovrà essere oggetto d'informativa con i sindacati, così come per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche. La circolare ministeriale prevede che, nell'effettuare tale ripartizione, si debba accantonare il 3% dei posti provinciali (o comunque la differenza tra i posti sviluppati dall'applicazione delle tabelle di calcolo e la dotazione assegnata per ciascun profilo) per far fronte alla gestione di specifiche situazioni di complessità, quali la frequenza di alunni disabili, significativa consistenza di laboratori, presenza di numerosi plessi.

Gli Ambiti Territoriali Provinciali convalidano o rettificano lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo, al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico provinciale non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella A del decreto.

Ora vediamo le regole per la determinazione delle dotazioni organiche.

CPIA

Nell'a.s. 2019/2020 risultano complessivamente 129 CPIA, istituiti per la prima volta nell'a.s. 2014/2015 in applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 263/12.

Ai CPIA viene assegnato un organico nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome, dunque, un posto di DSGA in pianta stabile sopra i 600 alunni o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole, e un Dirigente Scolastico.

Inoltre, viene assegnata un'unità per il profilo di Assistente Amministrativo per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei Collaboratori Scolastici è determinata da un Collaboratore per ciascuna sede dove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti, ma non per la sede del CPIA.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale ai sensi della tabella F, il Direttore dell'USR può assegnare ai CPIA del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, oppure prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

In caso di necessità una parte della quota del 3% della dotazione provinciale potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA, al fine di garantire la puntuale erogazione del servizio.

Terziarizzazione

In alcune scuole parte dei servizi di pulizia è terziarizzata, affidata cioè in appalto alle ditte di pulizia dove è stato stabilizzato il personale ex LSU, con una percentuale del 25% di accantonamento dei posti per gli ausiliari.

Il servizio inerente l'espletamento di mansioni e funzioni di assistente amministrativo e tecnico, in alcuni casi, era stato affidato a personale co.co.co, con una percentuale di accantonamento del 50% dei posti.

Ai Direttori Regionali è assegnata la competenza in merito alla promozione di opportune intese con i rappresentanti di categoria, finalizzate alla ottimale utilizzazione del personale esternalizzato.

L'affidamento dei servizi di pulizia a personale esterno è caratterizzato da parte del Direttore regionale, di un piano finalizzato a ottimizzare l'impiego di personale che svolge, in tutto o in parte, la funzione di collaboratore scolastico (secondo criteri ispirati alla massima razionalità di impiego) e di assistente amministrativo e tecnico. Spetta al Dirigente Scolastico l'ottimizzazione, che comporta un controllo sull'esattezza degli accantonamenti, anche nei confronti del personale co.co.co., accertando che gli stessi prestino servizio nelle scuole loro assegnate.

In caso di dimensionamento, il personale esterno all'amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati. Esiste, inoltre, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate d'impiego del personale in base ad accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi ausiliari.

Attualmente i posti accantonati di Collaboratore scolastico, relativi alla terziarizzazione dei servizi, risultavano essere 11.552 (tabella E) dopo il disaccantonamento, dal 1° settembre 2018, di 305 posti per le immissioni in ruolo di ex LSU della provincia di Palermo (ai sensi dell'art. 1, commi 622-624, legge n. 205 del 27 dicembre 2017). Questi posti risultano oggi essere inclusivi di ulteriori 45 per i Collaboratori sempre della provincia di Palermo. I rimanenti 11.507 posti sull'organico di diritto saranno scongelati a partire dal 1° gennaio 2020 per la stabilizzazione del personale ex LSU.

Sempre dal 1° settembre 2018 sono stati scongelati i posti per il personale titolare di contratti co.co.co., accantonamento separato di 445 di Assistente amministrativo e di 23 posti di Assistente tecnico - tabelle B1 e C1 - (art. 1, comma 619, legge n. 205 del 27 dicembre 2017, legge di bilancio 2018).

La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 738-740), ha stabilito la trasformazione di una parte dei contratti (in totale sono stati quantificati dal Miur in 779) per 226 ex co.co.co., con un incremento dell'organico di diritto di 113 posti.

Formula (personale ex LSU) per calcolare la riduzione:

n. totale alunni dell'intera scuola; n. totale Collaboratori scolastici risultanti (attribuiti) dal sistema SIDI; n. totale alunni del settore/plesso/indirizzo di scuola interessato dalla esternalizzazione.

$$X = \frac{(\text{tot. coll. scol.}) \times (\text{tot. alunni della parte di scuola})}{(\text{tot. alunni scuola})} = X$$

La riduzione è data dal 25% di X (che si arrotonda all'unità intera).

esempio: se il numero totale di alunni dell'istituto è di 1224; 17 il numero totale dei Collaboratori scolastici a sistema; 486 il numero totale degli alunni nella parte interessata alla terziarizzazione, il calcolo sarebbe il seguente:

$$X = \frac{17 \times 486}{1224} = 6,75$$

Calcolo riduzione: $6,75 \times 0,25 = 1,69$ (che si arrotonda a n. 2 unità di personale)

Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo

Organico DSGA

L'organico 2019/2020 sul profilo di DSGA è di 7.859 posti, con una diminuzione di 77 posti derivante dalla riduzione delle autonomie scolastiche e delle scuole sottodimensionate (art. 4, comma 70 L. 183/2011). Questi posti, a parere del Mef, non possono essere riassegnati ad altri profili.

Ogni CPIA, quale scuola autonoma, ha diritto a un posto di DSGA in pianta stabile a condizione che superi i 600 alunni (o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole). Negli altri casi, invece, il DSGA non viene assegnato in via esclusiva, solo in comune con altra istituzione scolastica, da individuare tra quelle sottodimensionate o normodimensionate. L'individuazione avviene in fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, previa contrattazione regionale. Nelle scuole dove questa disposizione crea esubero in organico di diritto, nel fatto e nel limite del riassorbimento dell'esubero, non si procede all'abbinamento di due scuole e il DSGA soprannumerario, come prevede il CCNI sulle utilizzazioni, può essere utilizzato nella ex scuola sottodimensionata.

In assenza di accordo in sede di Conferenza Unificata, l'organico di DSGA continuerà a essere determinato anche per il 2019/2020 con decreto interministeriale (Miur-Mef), previo parere della suddetta Conferenza Unificata.

Le consistenze di organico trovano collocazione nella Tabella F del decreto. Da ciò consegue che i DSGA titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine dell'assegnazione di una nuova sede per l'a.s. 2019/2020.

I posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono uno specifico contingente provinciale del profilo di DSGA, da approvare mediante apposito decreto degli USR. Detto contingente è separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazioni di fatto per gli altri profili professionali.

Nelle province in cui si determinano DSGA in eccedenza rispetto all'organico di diritto 2019/2020, il DSGA soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di titolarità nell'a.s. 2019/2020. Vedere l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022, sottoscritto il 12/06/2019.

Organico Assistenti Tecnici (profilo solo della scuola del secondo ciclo d'istruzione)

Il contingente totale di Assistenti Tecnici è di 16.178 unità (Tabella C e comprensivo dei posti indicati nella Tabella C1) con una variazione di 3 posti in più dovuti alla stabilizzazione degli ex co.co.co.

La pianta organica degli assistenti tecnici non è definita da tabelle nazionali, ma ogni scuola determina la propria con delibera della Giunta Esecutiva, in base alle ore d'insegnamento in laboratorio previste nella scuola. L'adozione della delibera è necessaria quando si propongono variazioni (aumento, diminuzioni, cambi d'area). Nel formularla bisogna tenere presenti diversi elementi: gli ordinamenti, l'insieme delle attività d'insegnamento che si svolgono in laboratorio legate al POF, la complessità delle strumentazioni e le regole del CCNL. Quest'ultimo prevede che l'orario settimanale (36 ore) dell'assistente tecnico debba essere suddiviso in assistenza nei laboratori (minimo 24 ore max 30) e in manutenzione (minimo 6 max 12). Pertanto, è necessaria un'attenta valutazione sull'insieme delle esigenze presenti nella scuola (numero dei laboratori, elevata complessità della manutenzione, presenza Ufficio Tecnico, progetti inseriti nel POF, numerosità delle classi, etc).

Rispetto alle modalità di calcolo dei posti, la circolare richiama al rispetto della norma contrattuale che prevede che si attivi un posto di assistente tecnico in presenza di almeno 24 ore di laboratorio in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. Questo, però, incontra il limite del contingente dell'organico regionale assegnato.

Per l'istituzione del posto la circolare evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, nei casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico (ITP) e l'assistente tecnico. In questo caso, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto o, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Il comma 81 dell'art. 4 Legge 183/2011 prevede che, se sono presenti ITP in esubero, deve essere accantonato un pari numero di posti per ciascuna area di assistente tecnico, laddove ci sono insegnanti tecnico pratici in esubero. In tal caso l'Ambito Territoriale Provinciale all'atto della pubblicazione della mobilità dovrà verificare il numero di ITP in esubero nella provincia ed accantonare, per ciascuna area del profilo di Assistente Tecnico, un pari numero di posti vacanti. Si tratta di un ulteriore taglio di posti nel profilo di assistente tecnico.

A questo indirizzo (www.flcgil.it/@3903783) un esempio di delibera di Giunta Esecutiva.

Organico assistenti amministrativi

L'organico degli Assistenti Amministrativi è rimasto invariato a 46.932 unità (Tabella B e comprensivo dei posti indicati nella Tabella B1), con una variazione di 110 unità in più dovute alla stabilizzazione a tempo pieno di personale ex co.co.co.

Il taglio di 1.165 unità, effettuato dalla legge di stabilità 2015, ha modificato le progressioni numeriche previste per il conteggio dei posti spettanti in base al numero degli alunni nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	1
	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1000	5
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1400	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di II grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1000	6
	1100	6
	1200	7
	1300	7
	1400	8
	1500	9
	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Caso in cui in un'unica scuola confluiscono due tipi di istituto

In questa ipotesi la dotazione organica della scuola unificata viene determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico degli assistenti amministrativi dell'istituto A è formato da 7 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 8 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). La nuova dotazione organica degli assistenti amministrativi è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 7 assistenti amministrativi

Istituto B di 452 alunni = 8 assistenti amministrativi
1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel **manuale di Sidi**)

$$AA = 7 \times \frac{551}{1003} + 8 \times \frac{452}{1003} = 7,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5. Si avranno così in totale 7 unità di assistenti amministrativi.

Organico collaboratori scolastici

L'organico dei Collaboratori Scolastici è di 131.143 unità (Tabella D e comprensivo dei posti indicati nella Tabella E).

La modalità di calcolo per la definizione dell'organico per questo profilo era stata modificata dalla legge di stabilità 2015, la quale ha considerato, oltre il numero degli alunni e delle sedi, anche quello degli alunni con disabilità frequentanti ciascuna istituzione scolastica, come si può vedere dalle note.

Si riportano le tabelle ministeriali con le progressioni numeriche previste per il calcolo dei posti spettanti di Collaboratore scolastico nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	Superiore a 1200	12

Note

- La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
- Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
- Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

- h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.
- i) per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di II grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.
- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
- i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Stesso caso di un'unica scuola in cui confluiscono due tipi di istituto

La dotazione organica della scuola unificata viene sempre determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico dei Collaboratori scolastici dell'istituto A è formato da 12 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 13 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). L'IIS in questione ha due sedi (una per ciascuna tipologia d'istituto).

La nuova dotazione organica dei Collaboratori scolastici è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 12 Collaboratori scolastici

Istituto B di 452 alunni = 13 Collaboratori scolastici

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel **manuale di Sidi**)

$$CS = 12 \times \frac{551}{1003} + 13 \times \frac{452}{1003} = 12,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

A questo va aggiunta l'unità prevista per più sedi (nota d), che in questo caso è pari a 1 unità. Si avranno così in totale 12+1 unità di Collaboratori scolastici.

Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello stato Scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative

Tabella 3A per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi		Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

**Tabella 3B per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

**Tabella per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

Il commento della FLC CGIL

La questione degli organici ATA è una battaglia che la FLC CGIL sta sostenendo da anni (vedere anche la campagna #sbloccATA). È una questione che va affrontata in modo coerente anche rispetto all'intesa sottoscritta col Governo il 24 aprile 2019, che non a caso parla di "valorizzazione del personale ATA".

Per la FLC CGIL valorizzazione si traduce anche in più organico da attribuire alle scuole, tenendo conto dei differenti parametri e di tutti i livelli di complessità a cui il lavoro ATA è oggi sottoposto.

Per qualificare le scuole, per dare un servizio adeguato ai cittadini, per valorizzare il lavoro non si può prescindere dalla quantità di organico ATA. È tempo di cambiare rotta e d'intervenire anche nell'ambito dell'organizzazione globale del servizio scolastico che ha l'importante funzione di supporto alla didattica.

Per fare questo serve un organico funzionale alle accresciute esigenze dell'autonomia scolastica, una rivisitazione dei criteri di assegnazione dell'organico rispetto ai fabbisogni e alle caratteristiche delle scuole, una dotazione per tutti gli istituti di una figura tecnica.

Sulla partita degli organici ATA la FLC CGIL, assieme agli altri sindacati, aveva chiesto all'Amministrazione uno specifico tavolo di confronto politico, al fine di recuperare i posti tagliati in questi anni, tenuto conto del fatto che il personale ATA è stato investito di impegni e compiti sempre più ampi e gravosi (vedere tutta la questione della traslazione di competenze sulle pensioni alle scuole da parte dell'INPS). Noi continueremo a sostenere la rivendicazione del recupero dei posti tagliati nel decennio appena trascorso e un adeguamento, in termini di incremento di organico, conseguente al grande ampliamento dell'offerta formativa che si è determinato in questi ultimi anni. È indubbio, infatti, il pesante carico di lavoro che si è abbattuto sul personale ATA, a causa dei tagli e del trasferimento di incombenze che sono estranee al lavoro scolastico ausiliario tecnico e amministrativo.

Nel contempo, rilanciamo la nostra richiesta storica di rivedere le tabelle di determinazione dei parametri di organico divenute obsolete e non in grado di corrispondere alle reali esigenze delle scuole, come la necessità di affrontare anche la questione degli assistenti tecnici, la cui figura va estesa in tutte le scuole del primo ciclo attraverso la determinazione di apposite tabelle organiche nazionali.

Informazione alle RSU

Nel nuovo [contratto di lavoro 2016/2018](#) la materia degli organici è oggetto di confronto a livello nazionale e regionale (art. 22, comma 8, lettera a3).

A livello di istituzione scolastica gli organici sono materia di informazione sindacale (art. 22, comma 9, lettera b1) da fornire alle RSU, con la documentazione sulla loro consistenza e sulle reali e precise esigenze della scuola, laddove la scarsità del personale mette a rischio i livelli essenziali delle prestazioni: vigilanza, sicurezza del lavoro e dei laboratori, accoglienza, assistenza agli alunni con disabilità, funzionalità delle segreterie e rispetto del contratto.

Solo così la RSU può verificare e controllare l'applicazione corretta delle norme contrattuali e rappresentare al dirigente scolastico tutte le esigenze di organico (sia di diritto, sia di fatto) e tutte le richieste dell'utenza e del personale.

Norme di riferimento

- Schema di Decreto Interministeriale concernente la “definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA per l’a.s. 2017/2018” (1);
- Nota 29817 del 10 luglio 2017 di trasmissione dello schema di D.I. (*Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2017/2018*);
- Decreto legge del 15 giugno 2013 - sviluppo semplificazione e giustizia civile (*misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*);
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 - *istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)*;
- Legge 183/2011 (*Dimensionamento rete scolastica*);
- Art. 19 c. 7 della legge n. 111 del 15/7/2011 (*Legge Finanziaria*) (2);
- DPR n. 119/2008 attuativo dell’art. 64 della legge n. 133/2008 (*Piano triennale di tagli alla scuola per il personale ATA*) (3);
- Regolamento approvato col DPR 22 luglio 2008 (*competenza USR nella gestione del servizio di esternalizzazione*);
- L. 266/2005 Legge Finanziaria (*art. 1 comma 245, prosecuzione attività di pulizia svolte da personale ex LSU dipendente dai Consorzi nazionali*);
- Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005 (*ambiti operativi, modalità, termini, ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali coinvolti - Istituzioni scolastiche, USR e Amministrazione centrale - per l’effettuazione di gare dirette alla fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato*);
- D.M. n. 65/2001 (*emanato ai sensi della L. 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, su individuazione delle misure e l’utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell’ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali*);
- DLgs n. 157/1995 e successive integrazioni e modifiche (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*);
- Legge di Stabilità 2015 (*art. 1, comma 334, 335, 336 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014*);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (*GU Serie Generale n. 162 del 15/7/2015*);
- Decreti legislativi del 13/04/2017 attuativi della legge 107/2015: nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
- CCNL 2016/2018 (art. 22);
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 619, 622-624;
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), art. 1, commi 738-740 - commi 757, 760, 761, 763.

(1) Contiene le tabelle di ripartizione dei posti per profilo alle singole regioni

(2) [dalla legge] “A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato”.

(3) Contiene le tabelle per il calcolo dei posti spettanti per profilo e per ciascuna tipologia di scuola.